



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 gennaio 2005 (21.01)
(OR. EN)**

5161/05

**Fascicolo interistituzionale:
2004/2001 (COD)**

**COMPET 1
ETS 1
SOC 1
JUSTCIV 1
CODEC 5**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Gruppo "Competitività e crescita"
n. prop. Com:	6174/04 COMPET 18 SOC 58 JUSTCIV 23 CODEC 192
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Si allega per le delegazioni il testo consolidato della Presidenza sulla proposta in oggetto. Al fine di fornire una versione consolidata, detto testo contiene i chiarimenti figuranti nel documento di lavoro n. 1 del 15 novembre 2004, nonché gli articoli e i considerando della proposta della Commissione che non figurano nel summenzionato documento di lavoro. Il presente testo consolidato servirà come base per le ulteriori discussioni del Gruppo "Competitività e crescita".*

* I considerando sono riportati in corsivo. Le parti nuove nel testo chiarito della Presidenza sono sottolineate. Le parti della proposta iniziale della Commissione che non sono state mantenute nella nuova versione sono barrate.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le norme comuni sulla concorrenza.

Considerando 1: *L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.*

Considerando 2: *La relazione della Commissione sullo "Stato del mercato interno dei servizi"¹ ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle piccole e medie imprese (PMI), le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori di servizi europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi e tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, in particolare il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e della mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.*

¹ COM (2002) 441 defin.

Considerando 3: *I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.*

Considerando 4: *È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai prestatori ed ai destinatari la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali ~~del trattato~~ come previsto dagli articoli 43 e 49 del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.*

Considerando 5: *Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.*

Considerando 6: *La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.*

Considerando 6 bis: *La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.*

Considerando 7: *Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.*

Considerando 7 bis: *Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la direttiva si applica soltanto ai servizi di interesse economico generale, vale a dire ai servizi che corrispondono ad un'attività economica. Inoltre, taluni servizi di interesse economico generale, quali i servizi in materia di trasporti, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. La direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. La presente direttiva non riguarda il follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale.*

Considerando 7 ter (ex considerando 35): È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, né a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi, né ad abolire monopoli esistenti riguardanti altre attività, in particolare le lotterie o taluni servizi di distribuzione né a privatizzare determinati settori.

Considerando 7 quater: La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale e non si applica ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri in particolare in campo sanitario e sociale o nei settori audiovisivi e culturale, disciplinati dal titolo VI, Capo 9 del trattato, relativo alle regole di concorrenza.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:
 - a) ~~i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE; i servizi di natura bancaria creditizia, assicurativa, pensionistici individuali o professionali, di investimento o di pagamento;~~
 - b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle o cui è fatto riferimento nelle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE², 2002/20/CE³, 2002/21/CE⁴, 2002/22/CE⁵ e 2002/58/CE⁶;

² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁴ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁵ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁶ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

c) i servizi di trasporto ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di salme; qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

d) le attività disciplinate dall'articolo 45 del trattato.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne per quanto concerne il divieto di discriminazione di cui agli articoli 14 e 20 ~~16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.~~

Considerando 9: *Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Tale esclusione riguarda i servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali o professionali, di investimento o di pagamento, compresi riassicurazione, cambio valute, sistemi di compensazione e regolamento, deposito titoli e consulenza in materia di investimenti.*

Considerando 10: *Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di disposizioni legislative relative ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali norme dal campo di applicazione della presente direttiva.*

Considerando 10 bis: *La presente direttiva non si applica ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica per quanto concerne le questioni disciplinate dalle direttive adottate nel 2002 come parte del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Tale esclusione dal campo di applicazione riguarda non soltanto le questioni specificamente trattate in queste direttive, ma anche quelle in relazione alle quali le direttive lasciano esplicitamente la possibilità agli Stati membri di adottare determinate misure a livello nazionale.*

Considerando 12: Poiché i servizi di trasporto - compresi il trasporto urbano, i servizi portuali, taxi e ambulanze - sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva indipendentemente dal fatto che essi siano o no i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come Tuttavia, il trasporto di fondi o il trasporto di salme sono compresi nel campo di applicazione della presente direttiva visti i problemi legati al mercato interno individuati in questi settori.

Considerando 12 bis (ex considerando 11): Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, il divieto di discriminazione previsto dalla presente direttiva si applica alle discriminazioni fiscali incompatibili con la libertà di stabilimento e con la libera circolazione dei servizi, ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. Secondo una giurisprudenza costante, la discriminazione deriva dall'applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o dall'applicazione della stessa norma a situazioni diverse. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. È tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Le altre norme comunitarie, in particolare quelle che disciplinano attività di servizi specifici, si applicano pienamente e sono completate dalla presente direttiva.

***Considerando 13:** I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.*

***Considerando 13 bis:** La presente direttiva è coerente, e non la pregiudica, con la direttiva CEE/89/552 (direttiva "televisione senza frontiere"), compresa la relativa definizione dei casi in cui l'emittente televisiva è considerata stabilita in uno Stato membro, direttiva che continua ad applicarsi pienamente. La presente direttiva fa altresì salva l'eventuale futura revisione della direttiva "televisione senza frontiere". Inoltre, essa non influisce sulla specificità dei servizi audiovisivi nell'ambito di negoziati internazionali o di scambi di servizi.*

***Considerando 13 ter:** La presente direttiva è coerente, e non la pregiudica, con la direttiva .../.../CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività pluridisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea, la deroga al principio del paese d'origine prevista dalla presente direttiva, fa salvo il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, il principio del paese d'origine non pregiudica nessuna delle misure applicabili nello Stato membro ospitante ai sensi della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.*

Considerando 13 quater (ex considerando 8): *La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità. Essa è inoltre coerente con le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").*

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;
- (2) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- (3) "destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;
- (4) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- (5) "stabilimento": l'insediamento in pianta stabile del prestatore a tempo indeterminato per l'esercizio di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato;

- (6) “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un documento formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- (7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;
- (8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- (9) “ambito regolamentato”: qualsiasi requisito applicabile all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;
- ~~(10) “cure ospedaliere”: le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;~~
- (11) “Stato membro di distacco”: lo Stato membro nel territorio del quale un prestatore invia un lavoratore per prestarvi un servizio;

- (12) “occupazione regolare”: l'attività salariata del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine del prestatore;
- (13) “professione regolamentata”: un'attività o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; per le quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
- (14) “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale, artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
- a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
 - b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

Considerando 14: *Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, ~~o ancora il trasporto~~, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.*

Considerando 15: Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione senza che per questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio statuto giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione, costituisce un servizio.

Considerando 16: Secondo la giurisprudenza della corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o prestate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un "servizio", caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte ha pertanto riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro della pubblica istruzione nazionale, o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Considerando 17: La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza del principio del paese d'origine riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili ai beni in quanto tali.

Considerando 18: La nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, cittadino di uno Stato membro, o persona giuridica che fornisce una prestazione di servizi avvalendosi della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non si limita solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma comprende anche il caso in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per fornirvi prestazioni di servizi. La nozione di prestatore, d'altra parte, non comprende il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, le libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità.

Considerando 18 bis: il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato l'effettivo servizio in questione; nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Considerando 19: Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Per quanto concerne la distinzione tra l'applicazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore economico nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se è stabilito nello Stato membro in cui presta i servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro di destinazione del servizio l'operatore economico è un prestatore di servizi transfrontaliero coperto dalla libera prestazione di servizi. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

Considerando 20: *La nozione di regime di autorizzazione comprende, in particolare, le procedure amministrative mediante le quali vengono rilasciate autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.*

Considerando 21: *Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale.*

Capo II

Libertà di stabilimento dei prestatori

SEZIONE 1

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.
2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi imperativi d'interesse generale.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁷ relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ⁸.

⁷ [Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori].

⁸ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [~~Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori~~].

Considerando 22: *Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.*

Considerando 23: *Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo comune a tutti gli Stati membri di una semplificazione delle pratiche amministrative e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e l'inquadramento dei regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo possono consistere nel ridurre le procedure e le formalità applicabili alle attività di servizi a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale, facendo sì che non duplichino, per contenuto o finalità, altre disposizioni.*

Considerando 24: *Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione dell'ambiente urbanistico, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.*

Considerando 24 bis (ex considerando 29): *I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni ~~di armonizzazione~~ della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui ~~la~~ protezione, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori e dell'ambiente compreso l'ambiente urbanistico, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del retaggio storico e artistico nazionale o degli obiettivi della politica sociale e culturale.*

Articolo 6

Sportello unico

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;
- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti o competenze tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale.

***Considerando 25:** È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese⁹ la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.*

⁹ GU L 145 del 5.6.1997, pag. 29.

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:
 - a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
 - b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
 - c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi;
 - d) i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
 - e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.
5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento per incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue comunitarie.

Considerando 25 bis: L'obbligo degli Stati membri di agevolare ai prestatori e ai destinatari l'accesso alle pertinenti informazioni può essere adempiuto rendendo accessibili tali informazioni su un sito webInternet. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza giuridica in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sulle modalità più comuni di interpretazione e di applicazione dei requisiti.

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.
2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri.

Considerando 26: *La realizzazione di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la conditio sine qua non della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica.*

SEZIONE 2
AUTORIZZAZIONI

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
 - b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale; e
 - c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.
2. Nella relazione prevista all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.
3. ~~La presente sezione~~ Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Considerando 27: *La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò risponde ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche¹⁰ o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)¹¹. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.*

Considerando 27 bis: *Le disposizioni della presente direttiva relativa ai regimi di autorizzazione riguardano casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richiede la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative alla creazione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la stipula di contratti da parte delle autorità competenti per un servizio particolare, disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.*

Considerando 27 ter: *Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi di sanità pubblica e di politica sociale costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni applicabili ai servizi di assistenza sanitaria o sociali.*

¹⁰ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

¹¹ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario o discrezionale.
2. Il criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
 - a) non discriminatori;
 - b) obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) commisurati a tale motivo imperativo di interesse generale;
 - d) precisi e inequivocabili;
 - e) oggettivi;
 - f) resi pubblici in precedenza.
3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi oggettivamente la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni insediamento.
5. L'autorizzazione deve essere concessa non appena dall'esame delle condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione risulti che tali condizioni sono soddisfatte.
6. Le eventuali risposte negative o altre risposte delle autorità competenti nonché il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Considerando 27 ter: L'autorizzazione dovrebbe consentire di norma al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, tranne nel caso in cui un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi una limitazione territoriale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente giustifica la richiesta di un'autorizzazione per ogni singolo insediamento effettivo nel territorio nazionale. Tale disposizione non incide sulle competenze regionali o locali per il rilascio dell'autorizzazione all'interno degli Stati membri.

Durata di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non deve avere durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:
 - a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico;
 - b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato;
 - c) un motivo imperativo di interesse generale giustifica obiettivamente una durata limitata.
2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 ~~di tutti i~~ dei seguenti cambiamenti: ~~della sua situazione che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o~~ cambiamenti nella sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

Considerando 27 quater: La disposizione relativa alla durata di validità dell'autorizzazione nella presente direttiva non incide sulla possibilità degli Stati membri di procedere alla revoca delle autorizzazioni, segnatamente nei casi in cui è venuto meno il rispetto delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni.

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri provvedono affinché i regimi di autorizzazione siano basati su ~~applicano~~ una procedura di selezione che offra ~~tra i~~ ai candidati potenziali ~~che presenti~~ garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non deve prevedere la procedura di rinnovo automatico né altri vantaggi a favore del prestatore uscente o di persone che con il prestatore abbiano particolari legami.

Considerando 28: Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica ~~o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica~~, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non impedisce agli Stati membri di limitare il numero di autorizzazioni ~~I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche.~~ Le autorizzazioni in questione devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Procedure di autorizzazione

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ~~agli interessati~~ alle pertinenti parti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.
2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione.
3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico.
4. In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per ~~talune~~ attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.
5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
 - a) il termine di risposta di cui al paragrafo 3;
 - b) i mezzi di ricorso;
 - c) ove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

6. Qualora la domanda sia incompleta o venga respinta a causa del mancato rispetto delle procedure o delle formalità, gli interessati le pertinenti parti sono informate quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti.

Considerando 28 bis: A norma della presente direttiva, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazione è considerata concessa. Tuttavia possono essere previste disposizioni diverse per quanto concerne determinate attività, qualora ciò sia giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Si potrebbe procedere in tal modo, ad esempio, per i servizi sanitari o per le attività che comportino particolari rischi per terzi quali i servizi di sicurezza privati.

Sezione 3

Requisiti vietati o sottoposti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

- 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, per quanto riguarda le società, sulla sede, in particolare :
 - a) il requisito della nazionalità per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;
 - b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;

- 2) il divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o di essere iscritto nei registri o nell'albo professionale di diversi Stati membri;
- 3) le restrizioni della libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo imposto al prestatore di avere la sede principale sul loro territorio o le restrizioni della libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di agenzia, succursale o filiali;
- 4) le condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore è già stabilito tranne quelle previste nella normativa comunitaria in materia di energia;
- 5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;
- 6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;
- 7) l'obbligo di presentare individualmente o con altri una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;
- 8) l'obbligo di essere già stato iscritto ~~per un determinato periodo~~ nei registri degli Stati membri in questione o di aver esercitato l'attività in precedenza ~~su~~ nel loro territorio ~~per un determinato periodo~~.

Considerando 30: *Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni vietate interessano in modo particolare il mercato interno dei servizi e devono essere al più presto eliminate in modo sistematico.*

Considerando 31: *Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.*

Considerando 32: *Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. Il divieto di intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti ai fini del rilascio di autorizzazioni non riguarda la consultazione di organizzazioni quali la Camera di commercio su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione.*

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
 - a) restrizioni quantitative o territoriali all'accesso ad un'attività di servizio sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

 - b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;

 - c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società;

 - d) requisiti diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

 - e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;

 - f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;

 - g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;

- h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi;
 - i) l'obbligo per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori;
 - j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
- a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;
 - b) necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.
4. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano quanto segue:
- a) i requisiti che prevedono di mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
 - b) i requisiti che sono stati soppressi o modificati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. ~~e sono resi necessari da circostanze nuove.~~

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Considerando 33: Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione è limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o obiettivamente non giustificati da ragioni imperative di interesse generale o siano sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale in questione. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti sono pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di sanità pubblica o di politica sociale. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

Considerando 33 bis: Il processo di valutazione reciproca previsto dalla presente direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di stabilire nelle rispettive legislazioni un livello elevato di protezione dell'interesse generale, in particolare ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di sanità e di politica sociale. Inoltre, il processo di valutazione reciproca deve tenere pienamente conto della specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Ciò può giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, in particolare in caso di perseguimento di obiettivi in materia di protezione della salute pubblica e di politica sociale. Ad esempio, per quanto concerne l'obbligo di avere un determinato statuto giuridico per esercitare taluni servizi in campo sociale, la Corte ha già riconosciuto che può essere giustificato fare obbligo al prestatore di servizi di non avere fini di lucro.

Considerando 34: Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali ~~i giochi d'azzardo~~ le attività di verifica o di sorveglianza. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe appositamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le disposizioni generali in materia di indicizzazione dei prezzi quali quelli in materia di locazione di immobili.

Considerando 34 bis: Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri effettuino una valutazione ("screening") della loro legislazione per determinare l'eventuale presenza delle summenzionate prescrizioni nel loro regime giuridico e, al più tardi entro la fine del periodo di recepimento, elaborino una relazione sui risultati dello "screening". Ogni relazione sarà sottoposta a tutti gli altri Stati membri e parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte per ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assisterà questi ultimi nell'elaborazione di una metodologia comune.

Considerando 36: *Il fatto che la presente direttiva fissi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di trasposizione non compromette i ricorsi per inadempimento contro uno Stato membro per violazione degli articoli 43 o 49 del trattato.*

Considerando 36 bis: *Con la notifica di un progetto di norma nazionale ai sensi della direttiva 98/34/CE quale modificata dalla direttiva 98/48/CE si soddisfa allo stesso tempo l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva. In caso di estensione del campo di applicazione della direttiva 98/34/CE a servizi diversi dai servizi della società dell'informazione, la procedura di notifica prevista in detta direttiva sostituirà, per i servizi interessati, l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.*

Capo III
Libera circolazione dei servizi
SEZIONE 1
PRINCIPIO DEL PAESE D'ORIGINE E DEROGHE

Articolo 16

Principio del paese d'origine

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:
 - a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
 - b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;
 - c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

- d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;
- f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;
- h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;
- i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

Considerando 37: *Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito si trova il luogo di stabilimento da cui il servizio interessato è prestato. Secondo la definizione di "stabilimento" ciò implica che il prestatore di servizi eserciti effettivamente un'attività economica mediante l'insediamento in pianta stabile nello Stato membro in questione. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.*

Considerando 38: È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale si trova il luogo di stabilimento da cui il servizio è prestato nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Tuttavia, questa responsabilità non implica che le autorità dello Stato membro di origine debbano effettuare esse stesse verifiche e controlli nel territorio dello Stato membro di destinazione; tali misure sono adottate dalle autorità dello Stato membro di destinazione in forza degli obblighi di assistenza reciproca e della collaborazione tra autorità nazionali come previsto dalla presente direttiva. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza giurisdizionale dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva. La competenza giurisdizionale in materia civile è disciplinata bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Considerando 39: A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 17

Deroghe generali al principio del paese d'origine

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi postali contemplati dalla di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- 2) ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;
- 3) ai servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
- 4) ai servizi di distribuzione e fornitura dell'acqua e ai servizi di gestione delle acque reflue;
- 5) per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione di lavoratori che forniscono una prestazione di servizi, alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
- 6) per quanto riguarda la protezione dei dati, alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁵;
- 7) per quanto concerne gli avvocati, alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati¹⁶;
- 8) per quanto riguarda le qualifiche professionali, alle materie disciplinate dal titolo II alle disposizioni dell'articolo [...] della direttiva .../.../CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

¹² GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

¹³ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

¹⁴ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

¹⁵ GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.

¹⁶ GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

- 9) per quanto riguarda la sicurezza sociale, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 [(CE) n. 883/2004] del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹⁷, che determinano la legislazione applicabile;
- 10) per quanto riguarda le formalità amministrative concernenti la libera circolazione delle persone e il loro soggiorno, alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,¹⁸ che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli Stati membri ospitanti;
- 11) per quanto riguarda i ~~in caso di distacco~~ di cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 2 all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;
- 12) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio¹⁹;
- 13) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio²⁰ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ nonché ai diritti di proprietà industriale;
- 14) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
- 15) al controllo legale dei conti;

¹⁷ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁸ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

¹⁹ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

²⁰ GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

²¹ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

- 16) ai servizi che sono vietati nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio ~~sono oggetto di un regime di divieto totale~~ se tale divieto è giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;
- 17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato o al rischio particolare rappresentato dal servizio nel luogo in cui questo viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;
- 18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;
- 19) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
- 20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;
- 21) ai contratti conclusi dai consumatori ~~aventi per oggetto la fornitura di servizi~~ se ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;
- 22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato;
- 23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

Considerando 40: Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali, \neq transitorie o decise caso per caso. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Le Tali deroghe decise caso per caso, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

Considerando 40 bis: Nelle materie oggetto di deroghe al principio del paese d'origine, la legge applicabile deve essere determinata in base ai principi generali che regolano l'ambito di applicazione territoriale del diritto nazionale e a norme di diritto internazionale privato e in conformità dell'articolo 49 del trattato. In tali materie la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra contrattuali del prestatore di servizi è determinata in base agli strumenti di diritto internazionale privato. Ad esempio, in attesa dell'armonizzazione completa del diritto in materia di contratti conclusi dai consumatori, la legge applicabile è determinata dalla convenzione di Roma.

Considerando 41: Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Considerando 41 bis: La deroga relativa ai servizi postali si applica alle attività riservate al prestatore del servizio universale nonché ad altri servizi postali.

Considerando 41 ter: Il principio del paese d'origine non si applica alle condizioni di lavoro e di occupazione che, conformemente alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, riguardano i lavoratori distaccati al fine di fornire un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori di servizi debbano soddisfare le condizioni di lavoro e di occupazione relative ad una serie di materie applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione, vale a dire: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo, sicurezza, salute e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Le condizioni di lavoro e di occupazione di cui trattasi sono quelle fissate non solo da disposizioni legislative, ma anche da contratti collettivi purché dichiarati ufficialmente di applicazione generale o de facto tali ai sensi della direttiva 96/71/CE. Inoltre, la deroga al principio del paese d'origine si applica alle stesse condizioni di lavoro e di occupazione anche qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia occupato nello Stato membro in cui è fornita la prestazione.

Considerando 41 quater: La deroga al principio del paese d'origine nelle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE riguarda anche il diritto degli Stati membri nel territorio dei quali è prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 CE è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione; si deve qualificare come attività autonoma ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato l'attività che una persona esercita senza vincolo di subordinazione.

Considerando 42: È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi vietati ~~oggetto~~, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, ~~di un regime di divieto generale~~ se tale divieto regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica, nonché da motivi riconducibili alla tutela della dignità umana. Tale deroga si applica anche quando i servizi sono vietati ma possono essere prestati in talune circostanze specifiche. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato ~~escludere per~~ per tale attività ~~dal regime generale della direttiva una deroga generale al principio del paese d'origine~~.

Considerando 43: È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato o al particolare rischio rappresentato dal servizio nel luogo in cui il servizio è prestato, e il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri, comprese quelle relative all'ambiente di lavoro o alla protezione dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o del pubblico.

Considerando 44: L'esclusione dal principio del paese d'origine in materia di immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

Considerando 45: *Diverse direttive relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già state adottate a livello comunitario. Tali direttive seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima. Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che provocano una frammentazione del mercato interno pregiudizievole per consumatori e imprese, la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002 - 2006, ha annunciato che una delle principali priorità della Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo" essa ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori, ai fini della quale sarebbe necessario, in particolare, riesaminare il diritto esistente in materia di contratti conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di semplificare la legislazione.*

Considerando 46: *È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico della persona che ha subito l'infortunio.*

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine

1. L'articolo 16 non si applica nel corso di un periodo transitorio:
 - a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;
 - b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;
 - c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio 2010.
3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Considerando 46 bis: *La deroga al principio del paese d'origine relativa al recupero giudiziario dei crediti e al riferimento ad un'eventuale misura di armonizzazione futura non riguarda i requisiti relativi alla qualifica professionale del prestatore di servizi né le azioni giudiziarie relative al recupero dei crediti che rientrano nel quadro della politica comunitaria in materia di giustizia e cooperazione.*

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:
 - a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;
 - b) l'esercizio di una professione sanitaria;
 - c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
 - b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;
 - c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - d) la misura deve essere proporzionata.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.

Considerando 47: Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato¹, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹ o la direttiva 2000/31/CE.

Considerando 47 bis: L'applicazione del principio del paese d'origine nel settore dei servizi sanitari ha una portata limitata poiché molti servizi sanitari richiedono l'obbligo dello stabilimento nello Stato membro in cui il servizio è prestato, quali i servizi ospedalieri o di chirurgia, e pertanto non sono soggetti al principio del paese d'origine. I servizi sanitari transfrontalieri sono inoltre oggetto di importanti deroghe generali al principio del paese d'origine quali la deroga relativa alle qualifiche professionali o la deroga relativa al rischio sul luogo di esecuzione della prestazione del servizio che comprende le norme d'igiene. Tuttavia, in considerazione dell'importanza della tutela della sanità pubblica, è necessario che, in ogni caso, uno Stato membro mantenga la possibilità di intervenire in casi individuali e adottare misure nei confronti di prestatori di servizi di altri Stati membri.

Sezione 2

DIRITTI DEI DESTINATARI DEI SERVIZI

Articolo 20

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti discriminatori alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari accordati per l'utilizzazione di un particolare servizio a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;
- c) l'assoggettamento del destinatario ad imposte discriminatorie ~~e sproporzionate~~ sull'attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro.

Considerando 48: *Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono derivare non solo da misure prese nei confronti dei prestatori, ma altresì dai diversi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita a titolo di esempio determinati tipi di restrizioni nei confronti di un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Tali restrizioni discriminatorie comprendono le norme nazionali in virtù delle quali la detrazione fiscale o la concessione di aiuti finanziari relativi alle spese di formazione linguistica o professionale sono limitate ai casi in cui tale formazione viene eseguita nel territorio dello Stato membro interessato.*

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

Considerando 49: *Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte, le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza del destinatario sono vietate. Può trattarsi, in particolare, dell'obbligo imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro di fornire documenti originali, copie autenticate, certificato di nazionalità o traduzioni ufficiali dei documenti per poter beneficiare di un servizio o di taluni vantaggi tariffari. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non impedisce che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se fondati su criteri obiettivi legittimi, quali ad esempio il legame diretto con i contributi versati da tali destinatari.*

Considerando 50: *La realizzazione concreta di uno spazio senza frontiere interne esige che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.*

Assistenza ai destinatari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:
 - a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;
 - b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
 - c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.
4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest'ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale.

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

1 bis (ex articolo 4, §3): "cure ospedaliere": le cure mediche che sono fornite in una struttura ospedaliera nello Stato membro di affiliazione del paziente perché le cure richiedono che il paziente sia ospitato in questa stessa struttura o perché possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura ospedaliera in quanto si tratta di cure altamente specialistiche o di cure che presentano un rischio evidente per il paziente. La denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

2. L'autorizzazione di beneficiare delle cure ospedaliere in altri Stati membri è rilasciata conformemente all' ~~Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata~~ articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 [e all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. ~~qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.~~

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. L'assunzione degli oneri finanziari si limita alle spese effettive delle cure sanitarie ricevute.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

***Considerando 51:** Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.*

***Considerando 52:** Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità¹ si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano. La presente direttiva integra il regolamento (CEE) n.1408/71 per quanto riguarda il rimborso degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere per le quali il paziente non ha chiesto l'autorizzazione preliminare.*

Considerando 53: *L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione continua ad applicarsi pienamente alle cure ospedaliere se, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri possono mantenere i requisiti relativi all'autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure prestate in un altro Stato membro. Essa continua altresì ad applicarsi pienamente alle cure non ospedaliere se i pazienti richiedono un'autorizzazione per poter beneficiare del regime speciale di cui al regolamento n. 1408/71. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ~~Tale disposizione~~ mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Esso conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure non ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ~~anche~~ in assenza di autorizzazione preliminare.*

Considerando 54: *Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.*

Considerando 55: *Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato membro interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito. tenendo conto dei costi e della necessità di programmazione delle infrastrutture ospedaliere.*

Considerando 56: *L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia.*

Considerando 57: *L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello Stato membro di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso. Gli Stati membri non sono tenuti ad assumersi l'onere delle spese di viaggio.*

Considerando 57bis: Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la distinzione tra cure ospedaliere e cure non ospedaliere si basa sul fatto che i servizi medici prestati in un ospedale sono forniti in un'infrastruttura con indiscusse caratteristiche particolari e che, in particolare, il numero di ospedali, la loro distribuzione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotati, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire possono essere oggetto di programmazione. La necessaria programmazione assicura non solo di poter accedere in modo sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di alta qualità ma anche di garantire un controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Le cure mediche sono pertanto considerate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, cure ospedaliere non solo se richiedono che il paziente sia ospitato nella struttura ma anche se richiedono un'infrastruttura ospedaliera dotata anche di servizi di pronto soccorso e di cure intensive in caso di cure che presentano un rischio particolare per il paziente o attrezzature mediche altamente specialistiche e estremamente costose di cui dispongono in genere solo gli ospedali, quali la tomografia computerizzata.

Sezione 3

Distacco dei lavoratori

Articolo 24

Disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro ~~di distacco~~ di prestazione del servizio procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro ~~di distacco~~ di prestazione del servizio non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;
 - b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; ciò non riguarda le dichiarazioni direttamente collegate all'osservanza di condizioni specifiche di occupazione quali le dichiarazioni per i fondi per ferie se possono essere presentate dopo l'inizio della prestazione del servizio.
 - c) l'obbligo di disporre di un rappresentante stabilito sul suo territorio;
 - d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili che, per le loro caratteristiche e finalità, si trovano di norma nel luogo di stabilimento. Ciò non riguarda l'obbligo di possedere e conservare nel luogo di distacco i documenti che, per le loro caratteristiche e finalità, sono redatti nel luogo di prestazione del servizio, quali le schede orario o i documenti relativi agli aspetti sanitari e di sicurezza propri del luogo in cui il servizio viene prestato.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare al più presto alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di prestazione del servizio di distacco, fino e conservarle a loro disposizione fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;
- c) l'indirizzo del destinatario;
- d) il luogo di distacco;
- e) la data di inizio e di fine del distacco;
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di prestazione del servizio ~~di distacco~~ le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Considerando 58: *Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.*

Considerando 59: Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo ~~Il divieto di richiedere di effettuare~~ una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di prestazione del servizio evita semplicemente agli Stati membri di richiedere sistematicamente le dichiarazioni preliminari in ogni caso di distacco di lavoratori ma non li esime dal richiedere che i prestatori di servizi presentino dichiarazioni o compilino moduli relativi alle condizioni specifiche di occupazione che devono essere rispettate, quali i moduli relativi ai contributi ai fondi per le ferie, sempreché tali dichiarazioni possano essere presentate dopo l'inizio della prestazione del servizio ~~di distacco deve essere altresì vietato~~. Tuttavia, tenuto conto di rischi specifici di irregolarità nel settore edilizio, ~~tale~~ l'obbligo di presentare una dichiarazione deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva.

Considerando 59bis: Il divieto di obbligare i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in un altro Stato membro ad avere un rappresentante stabilito nel territorio di tale Stato membro non impedisce agli Stati membri di richiedere ad un prestatore di servizi che distacca lavoratori nel loro territorio di designare uno dei lavoratori in rappresentanza del prestatore di servizi per la durata della prestazione del servizio. La direttiva esime gli Stati membri dall'imporre ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio l'obbligo di trasmettere sistematicamente tutti i documenti sociali che sono conservati di norma nel luogo di stabilimento dell'impresa al loro territorio e ivi conservati; ciò non riguarda i documenti che, nel corso dell'attività normale, sono redatti e conservati nel luogo di lavoro, quali le schede orario. Questa disposizione non esime inoltre le autorità dello Stato membro di distacco dal richiedere direttamente al prestatore di servizi di presentare i documenti in caso di controllo e dal soddisfare tale richiesta in caso di inosservanza. In tali casi le autorità possono chiedere la trasmissione il più presto possibile rapida dei documenti, ad esempio per posta espressa, via fax o per posta elettronica. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Considerando 59ter: La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa dello Stato membro in materia di azioni collettive per la difesa degli interessi dei professionisti e delle professioni. Lascia altresì impregiudicate la negoziazione e la conclusione di contratti collettivi.

Distacco di cittadini di paesi terzi

1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto ~~di breve durata o di un permesso di soggiorno~~ nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui al capo IV del titolo 2 ~~l'articolo 24~~ della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo ai cittadini di paesi terzi di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio viene prestato o dopo il loro ingresso.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio prima del distacco.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Considerando 60: *La libera circolazione dei servizi comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. Ciò non incide sul principio della preferenza comunitaria di cui agli allegati dei trattati di adesione. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. I lavoratori subordinati di un'impresa stabilita in uno Stato membro e inviati in un altro Stato membro per prestarvi un servizio non intendono avere accesso al mercato del lavoro di tale secondo Stato in quanto, dopo la conclusione del lavoro, essi ritornano nel loro paese di origine o di residenza. È pertanto necessario prevedere che gli Stati membri non impongano permessi di lavoro o misure equivalenti riguardanti l'ingresso, l'uscita o il soggiorno nella misura in cui tali misure siano finalizzate a limitare l'accesso al mercato del lavoro. Ciò non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti in materia di visto per altri motivi relativi alla politica di immigrazione conformemente alla legislazione comunitaria. È altresì necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore.*

Considerando 61: *Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità¹, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale.*

CAPO IV

Qualità dei servizi

Articolo 26

Informazioni sui prestatori e i loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:
 - a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;
 - b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;
 - c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l'indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;
 - d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;
 - e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;
 - f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;
 - g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
 - a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

- b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;
 - c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
 - d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:
- a) le principali caratteristiche del servizio;
 - b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
 - c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;
 - d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.

5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

Considerando 62: Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni obbligatorie è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. D'altra parte, l'obbligo di presentare determinate informazioni nella documentazione con cui i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi non deve riguardare le comunicazioni commerciali a carattere generale come la pubblicità, ma deve piuttosto riguardare gli opuscoli che descrivono in modo dettagliato i servizi proposti e i documenti presentati su un sito web.

Articolo 27

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la ~~un~~ particolare rischio finanziario sicurezza finanziaria del ~~per il~~ destinatario, siano obbligati a sottoscrivere e coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a fornire ~~da~~ altre forme di garanzia ~~o di indennizzo~~ equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

3. Quando un prestatore si stabilisce nel loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e alla copertura fornita per il rischio assicurato, il capitale assicurato o il massimale della garanzia finanziaria e le eventuali esclusioni della copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Nel caso in cui l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per coprire gli aspetti che non lo siano.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altre norme comunitarie.
5. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo.

Considerando 63: *I prestatori che forniscono servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario o un terzo devono disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia equivalente o comparabile; il che implica, in particolare, che il prestatore deve essere adeguatamente assicurato per il servizio che fornisce anche in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine. Esiste un rischio diretto e particolare per la salute del destinatario nel settore dei servizi sanitari. Esiste un rischio diretto e particolare per la sicurezza del destinatario o di terzi se un servizio può danneggiare gravemente l'integrità fisica del destinatario o di terzi. Esiste un rischio diretto e particolare per la sicurezza finanziaria del destinatario se un servizio di consulenza o relativo a operazioni eseguite a nome del destinatario può provocare perdite finanziarie consistenti.*

Considerando (63) bis: I prestatori che forniscono servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute del destinatario dei loro servizi sono segnatamente i prestatori delle infrastrutture sanitarie ed ospedaliere e delle professioni sanitarie e professioni connesse, in considerazione dei rischi derivanti da cure inadatte e erranee. Tra i servizi che presentano un rischio particolare per la sicurezza del destinatario si annoverano determinate attività turistiche, sportive e del tempo libero in cui spesso possono verificarsi incidenti, quali maneggi, parchi di divertimenti e fiere. I servizi che possono presentare un rischio per la sicurezza di terzi sono ad esempio i servizi di sicurezza privati o quelli nel settore della costruzione compresi i servizi forniti dagli architetti o quelli relativi agli impianti elettrici o a gas. I servizi che presentano un rischio particolare per la sicurezza finanziaria del destinatario sono quelli che comportano la gestione dei fondi dei clienti, quali gli agenti immobiliari, nonché quelli che consistono nell'esecuzione di operazioni a nome del cliente o nella relativa consulenza, e nella rappresentanza dei clienti dinanzi al giudice o alle autorità, quali i servizi della professione legale.

Considerando (63) ter: L'assicurazione o garanzia deve essere adeguata alla natura e alla portata del rischio, vale a dire che i prestatori di servizi necessitano della copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Non è necessario stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio le soglie minime del capitale assicurato o i limiti delle esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori di servizi e le imprese di assicurazione dovrebbero conservare la flessibilità di negoziare polizze assicurative esattamente mirate alla natura e alla portata del rischio. Né occorre stabilire per legge l'obbligo di un'assicurazione adeguata. Basta che un obbligo di assicurazione faccia parte delle norme deontologiche stabilite dagli ordini professionali. Infine gli Stati membri non sono tenuti ad imporre alle imprese di assicurazione l'obbligo di svolgere attività di assicurazione.

Articolo 28

Garanzia post vendita

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale e se si tratti di una garanzia post vendita richiesta dalla legge.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità di regimi di garanzia post-vendita previsti da altre norme comunitarie.

Articolo 29

Comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

Considerando 64: Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

Attività pluridisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano soggetti a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

A titolo di deroga, ai prestatori seguenti possono essere imposti i requisiti del tipo summenzionato:

- a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione;
 - b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di accredito, di controllo tecnico, di test o di prove nella misura in cui ciò sia giustificato per garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Quando le attività pluridisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono come segue:
 - a) prevengono i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
 - b) garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
 - c) garantiscono che le norme di deontologia relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.
 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Queste informazioni devono figurare in tutta la documentazione informativa con la quale i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi.
 4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano le categorie di prestatori soggette ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

Politica della qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
 - a) facendo certificare le loro attività o facendole valutare da organismi indipendenti,
 - b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi professionali a livello comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato e i criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali e le camere di commercio e artigianato degli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.
4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.
5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Considerando 65: Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire giudizi fondati su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali è generalizzato il ricorso a sistemi di classificazione. D'altra parte, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, CEN, CENELEC e ETSI. Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione²², affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.

Articolo 32

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare direttamente un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni adeguate.

²² GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.
4. Qualora per l'esecuzione di una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un prestatore o un organismo stabilito in un altro Stato membro.
5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore direttamente pertinenti alla qualità dal prestatore di servizi o ~~che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua~~ affidabilità professionale.

1.bis La richiesta di cui al paragrafo 1 è debitamente motivata, segnatamente precisando i motivi della richiesta delle informazioni.

2. Lo Stato membro che comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 precisa nel contempo se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione e la data possibile della decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni nazionali in virtù delle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 si applicano nel rispetto ~~dei diritti~~ delle norme di protezione dei dati a carattere personale e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli ordini professionali ~~in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.~~

Capo V

Controllo

Articolo 34

Efficacia del controllo

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro nei settori cui si applica l'articolo 16.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività.

Articolo 35

Assistenza reciproca

1. ~~Conformemente all'articolo 16,~~ Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Qualora ~~vengano a conoscenza~~ siano informati di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

Qualora ~~vengano a conoscenza~~ siano informati di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione.

4. Lo Stato membro d'origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività.

Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tal modo le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

5. In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati membri avvertono al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati membri.

Articolo 36

Assistenza reciproca in caso di spostamento del prestatore

1. Nei settori ~~di~~ cui si applica all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

- a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;
- b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;
- c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie compresi i procedimenti pregiudiziali e gli atti compiuti nel quadro di un'indagine giudiziaria.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:
 - a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;
 - b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.
4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.
5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Misure di applicazione

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra ~~punti di contatto~~ Stati membri, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

***Considerando 66:** Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri per la tutela dei consumatori, oggetto della proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione alle situazioni transfrontaliere della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove pratiche di marketing e di distribuzione, come pure l'esigenza di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo campo, richiedono infatti un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare garantire che gli Stati membri impongano la cessazione sul proprio territorio di pratiche illegali degli operatori a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.*

***Considerando (66) bis:** La cooperazione amministrativa è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno. Dalla mancata cooperazione tra Stati membri scaturisce il moltiplicarsi delle norme applicabili ai prestatori di servizi o la duplicazione dei controlli delle attività transfrontaliere. La mancata cooperazione può anche servire ai professionisti disonesti per evitare il controllo o eludere le norme interne applicabili ai servizi. È pertanto fondamentale imporre agli Stati membri l'obbligo esplicito e giuridicamente vincolante di cooperare efficacemente*

***Considerando (66) ter:** L'obbligo imposto alle autorità di controllare le attività dei prestatori di servizi stabiliti nel proprio territorio anche se prestano servizi in altri Stati membri non comporta per gli Stati membri l'obbligo di procedere a verifiche e controlli fattuali nel territorio degli altri Stati membri. In base all'obbligo della cooperazione amministrativa sancito dalla presente direttiva, le autorità del paese in cui il prestatore di servizi svolge temporaneamente la sua attività possono procedere a tali verifiche e controlli.*

***Considerando (66) quarter:** La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i pertinenti interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficace.*

Capo VI

Programma di convergenza

Articolo 39

Codici di condotta comunitari

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:
 - a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;
 - b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;
 - c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.
4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

Considerando 67: Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

Armonizzazione complementare

1. La Commissione esamina entro il [1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:
 - a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;
 - b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate;
 - c) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti:
 - a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;
 - b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
 - c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;
 - d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Considerando 68: *La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.*

Articolo 41

Valutazione reciproca

1. Entro il [data di ~~trasposizione~~ recepimento], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli:
 - a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;
 - b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare;
 - c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari.
2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.
3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

Considerando 69: *La mancanza di una reazione della Commissione nell'ambito della procedura di valutazione reciproca di cui alla presente direttiva non pregiudica la compatibilità con il diritto comunitario dei requisiti nazionali oggetto delle relazioni degli Stati membri.*

Articolo 42

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Considerando 73: *Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²³.*

Articolo 43

Relazione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

²³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE è aggiunto il seguente punto:

"13. Direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa ai servizi nel mercato interno (GU L ... del ..., pag. ...)".

Considerando 70: La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori²⁴ ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive enumerate nel suo allegato. Per consentire il ricorso a tali provvedimenti inibitori nel caso di violazione della presente direttiva a danno degli interessi collettivi dei consumatori, occorre modificare l'allegato della direttiva 98/27/CE.

²⁴ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 45

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [2 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Considerando 71: *Poiché gli obiettivi dell'azione considerata, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, date le dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare dei provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato in detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.*

Considerando 72: *La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47. Essa non impedisce agli Stati membri di applicare le proprie norme e i principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.*

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]
